

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSCHI, FONTANA Elio, ALIVERTI, VETTORI, FONTANA Walter, CAPPELLI, CUMINETTI, ANGELONI, VENTURI, SALVI, CARTA, DIANA, DUÒ, EMO CAPODILISTA, LEONARDI, FAVILLA, AMABILE, CITARISTI, GIACOVAZZO, PERUGINI, SARTORI, FONTANA Giovanni Angelo, MURMURA, MORA, COVIELLO, BOGGIO, NERI, CARLOTTO, LOMBARDI, BEORCHIA, GRASSI BERTAZZI, SALERNO, IANNI, DE CINQUE, TRIGLIA, SANTALCO, POSTAL, BONORA, MEZZAPESA, CONDORELLI, BERNARDI, ZANGARA, BONALUMI, MANZINI, PATRIARCA, PINTO, GUZZETTI, COVELLO, GIACOMETTI, SPITELLA, MELOTTO, BOMPIANI, FABRIS, BUSSETI, BERLANDA, GOLFARI e ZECCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1990

Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si affronta la necessità, a distanza di sette anni dall'approvazione della legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (legge 17 maggio 1983, n. 217), di ridefinire il quadro normativo afferente alla regolazione delle attività di governo del turismo, alla disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato a favore delle attività economiche di interesse turistico, in previsione dell'avvento del mercato unico europeo dei servizi turistici.

Infatti, mentre sul piano della legislazione e delle attività delle regioni, sia per la regolazione delle attività economiche del settore, che per l'organizzazione locale del turismo, anche in funzione della promozione, sono state attuate le disposizioni della legge quadro e possono ritenersi ancora valide le indicazioni in essa fornite, molto è invece cambiato riguardo all'organizzazione ed al funzionamento delle attività di governo, relativamente alle funzioni di indirizzo e di coordinamento, anche in seguito all'entrata in vigore della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui ha fatto seguito il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, sul riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Soprattutto in conseguenza di tali due ultimi interventi normativi si rende necessario ed urgente inquadrare l'esercizio delle funzioni di governo, per l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione del turismo, regolando tali attività sulla base delle competenze che ne risultano distribuite tra Governo e Conferenza permanente Stato-regioni, cui sono state trasferite le funzioni del soppresso Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.

Al riguardo, tenuto conto delle esperienze maturate dall'approvazione della legge quadro ad oggi, dalle quali è emersa l'esigenza di rafforzare le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle legislazioni regionali nonché dell'esercizio delle correlative funzioni amministrative riguardo a tutti i profili di rilievo dal punto di vista dell'interesse pubblico delle attività del turismo, è sembrato opportuno, anche in considerazione dei cambiamenti nell'impostazione dei rapporti tra la Comunità economica europea ed i Governi dei Paesi membri dopo l'adozione dell'atto unico del 1985, incentrare il fulcro dell'azione di governo del turismo nel Ministero del turismo e dello spettacolo che, sulla base della regolamentazione proposta con il presente disegno di legge, sarebbe destinato a svolgere tre ruoli di grande importanza, relativamente agli oggetti della normativa di cui si tratta.

* * *

In primo luogo (articolo 1, comma 1), il Ministro del turismo e dello spettacolo viene chiamato a fungere da ispiratore e promotore, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e

le province di Trento e di Bolzano, dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri attinenti alle funzioni governative di indirizzo, coordinamento e programmazione del turismo, per il perseguimento di cinque obiettivi fondamentali inerenti: 1) alla corretta attuazione della legislazione nazionale e regionale in adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale; 2) al coordinamento ed all'armonizzazione delle funzioni regionali attinenti alla programmazione e promozione turistica; 3) al coordinamento ed all'armonizzazione delle funzioni regionali attinenti all'organizzazione locale del turismo, all'esercizio delle imprese e delle professioni turistiche, alla loro classificazione, nonché in ordine alla garanzia delle condizioni di parità degli operatori turistici ed alla tutela degli utenti; 4) al coordinamento ed all'armonizzazione delle attività regionali per la promozione turistica; 5) infine, alla determinazione degli indirizzi e delle direttive per la promozione turistica nazionale all'estero da parte dell'ENIT, sia per conto di enti pubblici che di operatori privati e loro rappresentanze di categoria.

In secondo luogo (articolo 1, comma 2), al Ministro del turismo e dello spettacolo sono attribuiti compiti di grande rilievo nel campo della programmazione di settore, prevedendosi che, ovviamente in attuazione degli orientamenti stabiliti negli atti di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del turismo e dello spettacolo spetti, sempre sentita la Conferenza Stato-regioni, indirizzare e coordinare le programmazioni regionali del turismo perchè siano raccordate ed armonizzate agli oggetti aventi rilievo per l'economia nazionale onde formulare direttamente proposte al CIPE per la cura ed il perseguimento degli interessi del turismo nell'ambito della programmazione nazionale.

Analoghe funzioni (articolo 1, comma 3) sono attribuite al Ministro del turismo e dello spettacolo circa le indicazioni e le proposte da dare al CIPE, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sugli interventi economici per il turismo riguardanti l'intero territorio na-

zionale, al fine di stabilire criteri e modalità del coordinamento degli interventi ordinari, statali e regionali, con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche in vista dell'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie per la realizzazione dei programmi statali e regionali di interesse turistico.

In terzo luogo (articolo 1, comma 4), al Ministro del turismo e dello spettacolo viene affidato il ruolo di rappresentare il Governo presso gli organismi della Comunità europea non solo per la definizione delle politiche comunitarie afferenti il turismo, ma anche per la trattazione delle materie afferenti i piani di sviluppo pluriennali e le procedure per la definizione dei quadri comunitari di sostegno, ai fini dell'acquisizione e dell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

Al fine di consentire una più agile programmazione delle attività imprenditoriali afferenti l'esercizio delle strutture ricettive, si è ravvisata l'opportunità di provvedere alla cosiddetta liberalizzazione dei prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive (articolo 1, comma 5), di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983, lasciando inalterata soltanto la regolamentazione della pubblicità dei medesimi. L'eliminazione dell'assoggettamento a «controllo» da parte dei pubblici poteri dei prezzi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, rispetto ai quali sono ormai superati gli elementi congiunturali che ne avevano indotto a suo tempo l'inclusione nel novero dei cosiddetti prezzi amministrati, si rende necessaria anche per soddisfare l'esigenza di armonizzare il nostro ordinamento con quello degli altri Paesi della Comunità, in vista dell'introduzione del mercato unico europeo dei servizi turistici.

Ne risulta un quadro per quanto possibile razionalizzato delle funzioni di governo del turismo, idoneo a consentire un'efficace azione politica di indirizzo e coordinamento della politica turistica all'interno del nostro sistema e di rappresentanza delle correlative istanze a livello comunitario, attraverso l'azione di un unico organo che,

sulla scorta delle determinazioni risultanti dai concerti con la Conferenza permanente Stato-regioni e con il Comitato consultivo per la programmazione e promozione turistica, di cui all'articolo 3, è destinato a fungere, ad un tempo, da punto di raccordo ed armonizzazione della politica italiana del turismo e da unico interlocutore a livello comunitario, pur nell'ambito degli indirizzi e degli orientamenti espressi dal Governo.

Il corretto esercizio di tali funzioni ne risulta rafforzato, considerando che al Ministro del turismo e dello spettacolo sono attribuiti anche compiti in materia di uniformazione dei criteri per l'individuazione delle nuove categorie professionali (articolo 4, comma 2), nonché compiti di vigilanza sulle attività delle associazioni senza scopo di lucro e delle agenzie di viaggio e turismo (articoli 5 e 6).

Un ruolo molto importante viene attribuito al Ministro del turismo e dello spettacolo (articolo 8, comma 2) anche relativamente all'indicazione, sempre d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, degli elementi di indirizzo uniforme e di coordinamento dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti statali volti all'attuazione di piani regionali o nazionali di settore, di progetti inseriti in programmi operativi o di grandi progetti imprenditoriali, ivi compresi quelli eventualmente definiti nei quadri comunitari di sostegno, nonché per la realizzazione di autonomi progetti imprenditoriali, comunque finalizzati come meglio si vedrà in seguito.

Per facilitare lo svolgimento dei compiti di cui si è fin qui detto, si è prevista anche l'istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un Osservatorio permanente sull'economia turistica (articolo 2), che consenta di acquisire tempestivamente informazioni elaborate dei dati attinenti al movimento turistico, alla ricettività ed all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, tratti dalle segnalazioni obbligatorie delle imprese turistiche e valutati con la collaborazione dell'ISTAT, al fine di meglio orientare le attività di indirizzo, di coordinamento e di partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria.

Riguardo alla disciplina delle imprese e delle attività economiche del turismo (articolo 4), ci si è dato carico di meglio definire, ai fini della normativa proposta, le imprese turistiche, riferendone la nozione alla connotazione dell'esercizio professionale di attività economiche organizzate per la produzione e la commercializzazione di servizi turistici ed indicandone alcune categorie in via esemplificativa (gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici, agenzie di viaggio e turismo, stabilimenti balneari e termali, esercizio e gestione di porti ed approdi turistici, punti di ormeggio, eccetera), lasciando al Ministro del turismo e dello spettacolo di indicare criteri ed elementi armonici per l'individuazione delle imprese di interesse turistico tra gli esercizi pubblici operanti nelle località ricomprese negli ambiti turisticamente rilevanti, individuati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge quadro.

Quanto alla qualificazione di impresa turistica (articolo 4, comma 3), si è previsto che essa sia acquisita all'atto dell'iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio (REC) e che le regioni provvedano con proprie leggi all'indicazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel registro, tenendo conto delle indicazioni degli atti di indirizzo e di coordinamento promossi dal Ministro del turismo e dello spettacolo (articolo 4, comma 4).

In armonizzazione alle disposizioni comunitarie (articolo 4, commi 5 e 6), di cui alla direttiva 82/470/CEE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, viene altresì previsto che le imprese turistiche ed i cittadini appartenenti ai Paesi della Comunità europea, che siano abilitati all'esercizio delle correlative attività ai sensi delle disposizioni vigenti in materia nei loro Paesi d'origine, possano essere autorizzati ad esercitare la loro attività in Italia dagli assessorati regionali competenti per il turismo, previa verifica che non sussistano incompatibilità con le disposizioni statali e regionali vigenti in Italia e, ove sussistano, salva l'adozione dei

necessari adeguamenti. Per gli operatori extra-comunitari (articolo 4, comma 7), invece, è stata prevista la possibilità dell'autorizzazione allo stabilimento ed all'esercizio delle attività in Italia secondo il principio di reciprocità previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del REC, a condizione che ne sussistano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 11 della legge n. 217 del 1983 per gli esercenti le attività professionali del turismo.

Riguardo alle agenzie di viaggio e turismo (articolo 6), si sono introdotti adeguamenti relativi ai requisiti di ammissione e sulle polizze assicurative a garanzia dell'adempimento degli obblighi introdotti a modificazione ed integrazione dell'articolo 9 della legge n. 217 del 1983, in accoglimento dei principi e della normativa di cui alla legge n. 1084 del 1977 (Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio): ad esempio, disposizioni inerenti alla pubblicità dei programmi concernenti l'organizzazione, da parte delle agenzie di viaggio, di viaggi e crociere a garanzia della chiarezza dell'informazione degli utenti, nonché l'uniformazione delle garanzie assicurative degli adeguamenti contrattuali e dei rischi.

Quanto alle attività del turismo sociale e religioso ed alle attività delle associazioni senza scopo di lucro (articolo 5), si è proposta l'istituzione dell'Albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, regolandone l'accesso attraverso la verifica di requisiti stabiliti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, al fine di assoggettare a controllo, pena la radiazione, che sussistano l'esclusione del fine di lucro, la destinazione dei servizi turistici ai soli associati, l'esercizio dell'attività nella maggioranza delle regioni italiane, la prestazione di servizi con requisiti tecnici e professionali e garanzie assicurative equivalenti a quelli offerti dalle imprese turistiche, nonché la regolamentazione statutaria ispirata ai principi della trasparenza e pubblicità.

Ad ulteriore chiarimento e regolamentazione delle iniziative turistiche e ricreative per finalità meramente culturali, religiose o sociali, da parte di gruppi locali o di confessioni religiose, si è ritenuto opportuno stabilire che l'esercizio occasionale ne è libero, purchè assistito da idonea copertura assicurativa (articolo 5, comma 4).

L'ultima parte del disegno di legge disciplina la materia del sostegno finanziario e creditizio alle attività economiche di interesse turistico (articolo 7), razionalizzando l'utilizzo dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato attraverso la gestione accentrata delle risorse, la loro finalizzazione ad obiettivi coerenti con le pianificazioni di settore per il riequilibrio, lo sviluppo, la riconversione delle attività del turismo, nonchè la promozione della sperimentazione e della ricerca ed il sostegno finanziario e creditizio a favore dei raggruppamenti tra imprese per l'ottimizzazione delle dimensioni aziendali; il tutto con la previsione che il 70 per cento delle risorse sia ripartito tra le regioni, secondo i criteri meglio specificati più avanti, per la realizzazione di piani regionali ovvero di iniziative imprenditoriali regionali (articolo 8), ed il 30 per cento delle medesime venga, invece, destinato al finanziamento di progetti, interessanti più regioni o che presentino prospettive e caratteri di propulsività riguardo al movimento turistico nazionale anche in relazione ad entità e dimensioni delle iniziative proposte, detti progetti nazionali (articolo 9). Questi sono affidati alla valutazione di un Comitato tecnico presso il Ministero del turismo e dello spettacolo che deve proporre il finanziamento secondo i criteri di priorità ed i parametri di valutazione definiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo anche tenuto conto degli atti di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè degli orientamenti risultanti dai piani di sviluppo eventualmente negoziati con la Commissione CEE e delle priorità definite mediante i quadri comunitari di sostegno.

1) Nell'organizzazione degli strumenti finanziari (articolo 7, comma 1) è sembrato

opportuno istituire un Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, gestito presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la Banca nazionale del lavoro (SACATS), cui da ora si è attribuita la denominazione di Istituto nazionale di credito alberghiero, turistico e sportivo, dotando il Fondo delle risorse attribuite al settore con la legge finanziaria e, così, per il triennio 1990-92 di lire 2.500 miliardi, di cui 630 nell'anno 1990, disponendosi che, per gli anni successivi, l'importo sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

2) Ad agevolazione del costo dei finanziamenti in valuta a favore delle imprese turistiche (articolo 7, comma 2), si è altresì previsto che il Fondo centrale di garanzia di cui alla legge n. 326 del 1968, gestito presso la SACATS/BNL, sia da ora destinato, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare, a garantire il rischio di cambio secondo le modalità di attuazione che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro.

3) A completamento del sistema (articolo 7, comma 6), si è previsto che l'Istituto nazionale di credito alberghiero, turistico e sportivo, oltre che i due Fondi di cui sopra, amministrerà anche i fondi ed i servizi previsti da altre leggi nazionali finalizzati allo sviluppo delle iniziative di interesse turistico, di modo che la gestione di tutte le risorse finanziarie pubbliche afferenti al settore sia accentrata presso un unico ente, il quale peraltro è l'unico Istituto espressamente abilitato all'esercizio del credito specializzato a medio e lungo termine, mobiliare, immobiliare e finanziario a favore delle imprese turistiche. All'uopo, si è altresì previsto che l'Istituto medesimo possa anche assumere partecipazioni in enti, istituti e società allo scopo di fornire servizi finanziari a favore delle imprese turistiche e delle associazioni senza scopo di lucro nonchè di ottimizzare la contrattazione dei servizi turistici e ricettivi nelle borse nazionali ed internazionali del turismo, demandando al Ministro del tesoro di provvedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, ad apportare le

opportune modifiche allo statuto dell'Istituto.

Quanto alla destinazione delle risorse finanziarie rivenienti dalla dotazione e dai frutti della gestione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, si è ritenuto opportuno determinarne gli orientamenti in coerenza con le metodologie di sviluppo e del sostegno finanziario e creditizio alle attività economiche settoriali delineate nella riforma dei grandi fondi strutturali comunitari introdotta con l'adozione dell'Atto unico europeo, in quanto oggi più che mai le azioni di promozione e di sviluppo dell'economia dei singoli Stati membri sono destinate a non trovare spazi di realizzazione al di fuori della concertazione delle medesime a livello comunitario.

Pertanto, anche riguardo al turismo, sembra giocoforza seguire la coerenza del disegno. Ed allora, riguardo al sostegno finanziario e creditizio si è ritenuto opportuno destinare i contributi in conto capitale ed in conto interessi al finanziamento delle azioni, interne e comunitarie, volte all'attuazione di piani regionali e nazionali di settore, alla realizzazione di progetti inseriti in programmi operativi o di grandi progetti imprenditoriali, ivi compresi quelli definiti nei quadri comunitari di sostegno, ovvero per la realizzazione di autonomi progetti imprenditoriali, d'interesse nazionale o regionale, finalizzati agli obiettivi di cui si diceva più sopra.

La ripartizione delle risorse è destinata per il 70 per cento (articolo 8) in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tra le quali ogni anno gli importi vengono suddivisi con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo seguendo criteri riferiti alla popolazione residente, alla superficie del territorio ed alla consistenza del patrimonio ricettivo, nonchè al numero degli addetti al settore. Dopodichè, è previsto che ciascuna regione provveda secondo proprie disposizioni ad approvare i progetti, ad ammetterli al finanziamento agevolato sulla base dei criteri e delle priorità individuate, avuto riguardo al proprio ambito territoriale, nonchè a trasmetterli all'istituto di

credito ovvero alla società di locazione finanziaria prescelti dal proponente tra quelli individuati con il decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1988, affinchè provvedano all'istruttoria delle pratiche relative ed all'erogazione dei contributi, mediante prelievo dei corrispondenti importi dal Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni dai medesimi stipulate con le singole regioni ed i soggetti ammessi al finanziamento, tenuto conto delle determinazioni di indirizzo emanate in materia dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Al riguardo, è previsto anche che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentino un rendiconto annuale delle iniziative finanziate al Ministero del turismo e dello spettacolo, e che le somme non utilizzate entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento era stato destinato siano ripartite nel nuovo esercizio escludendo le regioni che non le hanno tempestivamente utilizzate.

Riguardo al finanziamento dei progetti nazionali (articolo 9), viene loro riservato il 30 per cento delle risorse del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, che vengono utilizzate sulla scorta delle indicazioni circa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, che il Ministro del turismo e dello Spettacolo dovrà dare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, fissando altresì i criteri di priorità rispetto alle finalità della legge, nonchè i parametri per la valutazione dei progetti, tenuto conto sia degli atti di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia, sia degli orientamenti rivenienti dai piani di sviluppo eventualmente negoziati con la Commissione CEE e delle priorità definite mediante i quadri comunitari di sostegno.

Come si diceva più sopra, la valutazione dei progetti nazionali spetta ad un Comitato tecnico nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, composto dal Ministro stesso che lo presiede, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni

nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, da tre esperti di discipline attinenti alla programmazione, allo sviluppo ed al sostegno finanziario e creditizio al turismo, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e da un rappresentante delle società di locazione finanziaria individuate con il citato decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1988.

L'assegnazione dei finanziamenti è stabilita con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base delle proposte formulate dal Comitato tecnico e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

Istruttoria delle pratiche di finanziamento ed erogazione dei contributi vengono svolte dagli stessi soggetti e con le medesime modalità di cui ai progetti regionali, in base ad apposita convenzione da stipulare con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Sia per il finanziamento dei progetti regionali che di quelli nazionali sono previsti contributi in conto capitale ed in conto interessi, rispettivamente nella misura del 20 per cento dell'investimento ammissibile al finanziamento, IVA compresa (elevabili al 25 per cento per i progetti da realizzare nelle regioni meridionali), e nella misura non superiore al 25 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, IVA compresa, da utilizzare in abbattimento dei tassi dei prestiti o del costo dei canoni di locazione finanziaria.

Si è previsto infine che tutte le opere finanziate ai sensi della legge proposta siano vincolate alla specifica destinazione per l'intera durata dell'operazione di credito o del contratto di locazione finanziaria.

Da ultimo, al fine di agevolare l'acquisizione delle garanzie per la concessione dei finanziamenti ai soci delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi che siano costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo, si è previsto (articolo 10) che il Ministro del turismo e dello spettacolo assegni annualmente un contributo percentuale dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia dei predetti enti, destinato ad incrementare le disponibilità dei correlativi loro fondi.

A completamento della materia afferente l'impegno finanziario dello Stato, si è ritenuto opportuno provvedere, con il disegno di legge che si propone alla Vostra approvazione, allo stanziamento per la realizzazione del progetto strategico per il turismo nel Mezzogiorno (articolo 11), da utilizzare secondo le modalità e le procedure stabilite all'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64. Al riguardo, si è anche previsto che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provveda ad avviare immediatamente la procedura per la realizzazione degli accordi di programma da portare, nei sessanta giorni successivi, all'approvazione del CIPE, sulla base delle definizioni degli accordi stessi concordate con i rappresentanti delle regioni meridionali interessate.

Con le disposizioni finali e transitorie (articolo 12), si abrogano tutte le disposizioni delle leggi nazionali in contrasto con la presente legge e viene, altresì, disposto che le regioni adegueranno, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, le proprie normative alle disposizioni di principio, di indirizzo e di coordinamento in essa contenute.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Indirizzo, coordinamento e programmazione del turismo)

1. Per l'esercizio, ai fini dell'indirizzo e del coordinamento, nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, delle funzioni riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè a modifica ed integrazione delle disposizioni della legge 17 maggio 1983, n. 217, il Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed i Ministri di volta in volta interessati - provvede con propri decreti a regolarne termini, modalità e criteri, con particolare riguardo ai seguenti obiettivi:

a) la corretta attuazione della legislazione nazionale e regionale, in adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale;

b) il coordinamento e l'armonizzazione delle funzioni regionali attinenti alla programmazione e promozione turistica, anche ai fini della formulazione dei piani di sviluppo, regionali e nazionale;

c) il coordinamento e l'armonizzazione delle funzioni regionali attinenti all'organizzazione locale del turismo, alla regolamentazione dell'esercizio delle imprese e professioni turistiche, nonchè alla classificazione delle strutture ricettive ed in ordine alla garanzia delle condizioni di parità degli operatori turistici ed alla tutela degli utenti;

d) il coordinamento e l'armonizzazione delle attività regionali e degli enti locali volte alla valorizzazione e promozione del turismo;

e) la determinazione degli indirizzi e delle direttive per la cura e lo svolgimento

della promozione turistica nazionale all'estero da parte dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), anche nell'interesse e per conto delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli operatori privati e loro associazioni di categoria.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, indirizza e coordina le programmazioni regionali del turismo ai fini del loro raccordo ed armonizzazione riguardo agli oggetti aventi rilievo per l'economia nazionale, e formula proposte al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) volte alla cura ed al perseguimento degli interessi del turismo nell'ambito della programmazione nazionale, con particolare riferimento alle materie dei trasporti, delle comunicazioni ed alla tutela e cura dei beni culturali ed ambientali.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo formula indicazioni e proposte al CIPE, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sugli interventi di carattere economico per il turismo riguardanti l'intero territorio nazionale, onde stabilire i criteri e le modalità del coordinamento degli interventi ordinari, statali e regionali, con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini dell'utilizzazione delle risorse finanziarie della Comunità europea per il sostegno finanziario e creditizio alla realizzazione dei programmi statali e regionali di interesse turistico.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo rappresenta il Governo, in esecuzione degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1, presso gli organismi della Comunità europea, anche per la trattazione e la definizione dei piani di sviluppo poliennali, statali e regionali, in ordine a quanto concerne le materie affe-

renti al turismo, allo spettacolo ed allo sport; nonchè, nello svolgimento delle procedure volte alla definizione dei quadri comunitari di sostegno, per l'acquisizione e l'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, sono liberamente determinati ogni semestre dagli operatori interessati e dai medesimi comunicati entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno alle Aziende di promozione turistica, territorialmente competenti, ai fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni e integrazioni. È abrogato l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, la Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 217 del 1983.

Art. 2.

(Osservatorio permanente sull'economia turistica)

1. Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'Osservatorio permanente sull'economia turistica.

2. Scopo dell'Osservatorio è quello di acquisire tempestivamente le informazioni elaborate dei dati attinenti al movimento turistico, alla ricettività ed all'utilizzo delle risorse finanziarie proprie delle regioni, nonchè delle risorse rivenienti dal finanziamento aggiuntivo dello Stato e dalle azioni comunitarie di sostegno a favore delle imprese turistiche, al fine di meglio orientare le attività di indirizzo, di coordinamento e di partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria di cui all'articolo 1.

3. All'uopo, le imprese turistiche di cui all'articolo 4 devono trasmettere periodicamente alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati sulla ricettività e sul movimento turistico nei termini e con le modalità e tipi di informazione stabiliti in apposito decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La mancata osservanza delle disposizioni riguardanti la trasmissione dei dati informativi ovvero l'inesatta indicazione sono passibili di sanzioni determinate con leggi regionali e provinciali, nella misura minima di lire 1 milione e fino ad un massimo di lire 10 milioni. Nei casi più gravi ovvero in caso di reiterata inosservanza, può essere irrogata la sanzione della sospensione o della revoca della licenza. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali e provinciali sulle sanzioni si applica comunque la sanzione minima di lire 1 milione.

5. Il Ministro del turismo e dello spettacolo concorda con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i termini e le modalità della raccolta, dell'elaborazione e della trasmissione dei dati informativi da parte di queste ultime all'Osservatorio permanente, definendo altresì, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i moduli convenzionali della collaborazione con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Art. 3.

(Comitato consultivo nazionale per l'indirizzo e gli orientamenti della programmazione e promozione turistica)

1. Il Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso. È istituito il Comitato consultivo nazionale per l'indirizzo e gli orientamenti della programmazione e promozione turistica, composto da quindici membri nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro sessan-

ta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei quali otto su designazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, quattro su designazione dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni cooperative del settore, e tre scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo fra i rappresentanti di enti e di organizzazioni nazionali e regionali, pubblici e privati, operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline giuridiche ed economiche afferenti al turismo.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed ha il compito di esprimere al Ministro del turismo e dello spettacolo pareri o proposte relativi all'indirizzo e agli orientamenti, ovvero all'opportunità di iniziative programmatiche o promozionali, nelle materie attinenti agli obiettivi riferiti alle funzioni di governo di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè nelle materie di competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 1.

Art. 4.

(Imprese turistiche)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate al fine della produzione e della commercializzazione di servizi turistici, in particolare:

- a) gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici, ivi compresi gli impianti sportivi complementari;
- b) agenzie di viaggio e turismo;
- c) esercizio di stabilimenti balneari, gestione di attività di ristorazione, discoteche e locali da ballo;
- d) esercizio e gestione di porti ed approdi turistici, punti di ormeggio ed attività turistiche connesse;
- e) esercizio di impianti e parchi permanenti di divertimento e per il tempo libero;
- f) impianto e gestione di servizi informatici e di assistenza tecnica alle imprese del settore;
- g) esercizio di stabilimenti termali.

2. Spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo provvedere, con il procedimento per gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, all'indicazione di criteri ed elementi armonici per l'individuazione di altre categorie e specie di imprese turistiche, nonché di criteri uniformi per l'individuazione delle imprese di interesse turistico tra gli esercizi pubblici operanti nelle località ricomprese negli ambiti turisticamente rilevanti, individuati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. La qualificazione di impresa turistica ai fini della presente legge è attribuita con l'atto di iscrizione nel registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, nella sezione speciale di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. Le regioni provvedono con proprie leggi, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti di indirizzo e di coordinamento promossi dal Ministro del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla indicazione delle modalità per l'iscrizione al registro, nonché alla regolamentazione dell'esercizio delle attività delle imprese turistiche.

5. In armonia con le disposizioni della direttiva 82/470/CEE sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, le imprese turistiche ed i cittadini appartenenti ai Paesi della Comunità economica europea abilitati all'esercizio delle attività turistiche e ricettive, nonché delle professioni turistiche, ai sensi delle disposizioni in materia vigenti nei loro Paesi d'origine, possono essere autorizzati ad esercitare la loro attività in Italia, mediante domanda da presentare alla regione ove intendono stabilire la sede, ovvero la propria residenza.

6. Gli assessori regionali competenti per il turismo verificano che non sussistano incompatibilità con le disposizioni della presente legge e delle leggi regionali nella materia dell'esercizio delle imprese e delle professioni turistiche di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. In

difetto, lo stabilimento e l'esercizio delle attività di cui sopra è subordinato all'adozione degli adeguamenti che l'assessore regionale competente per il turismo dispone entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5.

7. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti ai Paesi della Comunità economica europea possono essere autorizzati allo stabilimento ed all'esercizio delle loro attività in Italia secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al comma 3, a condizione che ne sussistano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti indicati all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 5.

(Turismo sociale e religioso, associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per esercitare istituzionalmente attività turistiche e ricettive devono essere iscritte nell'Albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro, da istituirsi presso il Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, requisiti e modalità dell'iscrizione all'Albo, previo accertamento dell'esistenza dei seguenti elementi:

- a) esclusione del fine di lucro;
- b) destinazione dei servizi turistici ai soli associati;
- c) estensione dell'operatività negli ambiti territoriali della maggioranza delle regioni;

d) prestazione dei servizi nel rispetto dei requisiti tecnici e professionali e delle garanzie assicurative equivalenti a quelli offerti dalle imprese turistiche di cui all'articolo 4;

e) regolamentazione statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e gestione dell'associazione, nonché della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

f) inconfondibilità della denominazione con quella di agenzie di viaggio od altre associazioni già operanti nel territorio di più regioni.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita la vigilanza sulle associazioni iscritte all'Albo. Il venir meno di alcuno dei requisiti di cui sopra comporta la radiazione dall'Albo e la conseguente inibizione all'esercizio delle attività turistiche e ricettive.

4. L'esercizio occasionale di iniziative turistiche e ricreative per finalità meramente culturali, religiose o sociali da parte di gruppi locali o di confessioni religiose è libero, purchè assistito dalla copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi inerenti alla natura delle iniziative volta a volta intraprese.

Art. 6.

(Agenzie di viaggio e turismo)

1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni».

2. All'articolo 9, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alla stipula di adeguate polizze assicurative a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, come specificato ai commi successivi».

3. L'articolo 9, quarto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti di cui al secondo comma dovranno essere posseduti dal direttore tecnico. L'autorizzazione regionale di cui al secondo comma è rilasciata nell'ambito di piani poliennali di incremento elaborati dalla regione in base a criteri oggettivi di sviluppo dell'attività turistica e di più ampia diffusione delle imprese di viaggio sui territori non sufficientemente serviti».

4. All'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Viste le disposizioni di cui al presente articolo, l'attività di mediazione turistica si aggiunge a quelle di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

I programmi concernenti l'organizzazione, da parte delle agenzie di viaggio e turismo, di viaggi e crociere, sia all'interno che per l'estero, devono fra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

- a) soggetto organizzatore;
- b) date di svolgimento;
- c) itinerari con relativi percorsi;
- d) durata complessiva e numero dei pernottamenti;
- e) quote di partecipazione, con indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- f) qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'alloggio, al vitto, ai trasporti, alla presenza di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori;
- g) importi da pagare per eventuali servizi supplementari;
- h) termini per le iscrizioni e le rinunce;

i) condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia del cliente, che per l'annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

l) periodo di validità del programma;

m) estremi della garanzia assicurativa di cui al quattordicesimo comma;

n) estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;

o) misure igieniche e sanitarie richieste.

Le agenzie di viaggio devono comunicare tempestivamente all'utente le eventuali variazioni che incidano in modo rilevante sulla quantità e qualità dei servizi offerti, con particolare riferimento alle caratteristiche del vettore. In tale caso l'utente può annullare il contratto, secondo le disposizioni del contratto stesso. In caso di rilevante variazione della quantità e qualità dei servizi offerti, senza preventiva comunicazione, l'utente potrà essere risarcito con i meccanismi di cui ai commi successivi, ferme restando le eventuali responsabilità di terzi ed in particolare quella del vettore.

Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa CEE e dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

La mancata osservanza della disposizione di cui al comma precedente è punita con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, fatte salve le eventuali altre responsabilità civili e penali.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce lo schema tipo di polizza assicurativa che verrà adottato dalle imprese di assicurazione. Lo schema recherà, fra l'altro, precise indicazioni circa i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento, nonchè specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del

risarcimento dovuto all'utente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle eventuali controversie.

Le compagnie di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggio assicurate, elementi sui contratti stipulati con le predette e sui relativi risarcimenti.

Sulla base di tali elementi il Ministero del turismo e dello spettacolo può segnalare alle regioni e province autonome competenti l'opportunità di svolgere ispezioni e verifiche le cui risultanze, anche in ordine alle sanzioni adottate, devono essere trasmesse al Ministero medesimo entro sessanta giorni».

Art. 7.

(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)

1. Presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la Banca nazionale del lavoro (SACATS), che assume la denominazione di Istituto nazionale di credito alberghiero, turistico e sportivo, è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico. La dotazione del Fondo è stabilita, per il triennio 1990-92, in lire 2.500 miliardi, di cui 630 miliardi per l'anno 1990. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede, per l'anno 1990, quanto a lire 530 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale», e quanto a lire 100 miliardi utilizzando lo stanziamento di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424. Per gli anni 1991 e 1992, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468,

come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la Banca nazionale del lavoro (SA-CATS), ora denominata Istituto nazionale per il credito alberghiero, turistico e sportivo, è destinato, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare, tempo per tempo, a garantire il rischio di cambio sui finanziamenti accordati in valuta, secondo le loro norme statutarie ed i correlativi provvedimenti agevolativi, dall'Istituto nazionale di credito alberghiero, turistico e sportivo e degli altri istituti ed aziende di credito indicati nel decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989. La garanzia si applica a copertura delle variazioni eccedenti il 2 per cento nel caso di erogazione di prestiti in ECU, ed a copertura delle variazioni eccedenti il 5 per cento nel caso di erogazione di prestiti in altra valuta.

3. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità d'attuazione per l'operatività della garanzia.

4. Le risorse finanziarie rivenienti dalla dotazione e dai frutti della gestione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, sono destinate al sostegno, mediante contributi in conto capitale ed in conto interessi, delle azioni, interne e comunitarie, volte all'attuazione di piani regionali o nazionali di settore, con finanziamenti ed agevolazioni creditizie per la realizzazione di progetti inseriti in programmi operativi o di grandi progetti imprenditoriali, ivi compresi quelli eventualmente definiti nei quadri comunitari di sostegno, ovvero per la realizzazione di autonomi progetti imprenditoriali, di interesse nazionale o regionale, comunque finalizzati:

a) al riequilibrio ed allo sviluppo, anche mediante l'adeguamento strutturale, delle attività economiche di interesse turi-

stico delle zone interne, montane e costiere in ritardo nello sviluppo, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno;

b) alla riconversione delle attività economiche nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione delle attività economiche dello stesso settore del turismo, nelle regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche per cause naturali ed ambientali;

c) alla promozione della sperimentazione e della ricerca ai fini della qualificazione, riqualificazione, razionalizzazione, adeguamento ed informatizzazione dell'offerta ricettiva e dei servizi turistici;

d) allo sviluppo del sostegno finanziario e creditizio a favore delle imprese turistiche che intendono promuovere organizzazioni consortili o raggruppamenti tra imprese al fine di ottimizzare le dimensioni aziendali.

5. Il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico ed il Fondo centrale di garanzia, di cui ai commi 1 e 2, sono amministrati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito alberghiero, turistico e sportivo, che ne dispone l'utilizzo secondo le deliberazioni delle regioni e del Ministro del turismo e dello spettacolo.

6. L'Istituto nazionale di credito alberghiero, turistico e sportivo, oltre che i fondi speciali di cui alla presente legge, amministra anche i fondi ed i servizi previsti dalle altre leggi nazionali, finalizzati allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali di interesse turistico; può altresì assumere partecipazioni in enti, istituti e società allo scopo di fornire servizi finanziari a favore delle imprese turistiche e delle associazioni senza scopo di lucro, nonchè di ottimizzare la contrattazione dei servizi turistici e ricettivi nelle borse nazionali ed internazionali del turismo.

7. A quest'ultimo riguardo, il Ministro del tesoro provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le opportune modifiche allo statuto dell'Istituto.

Art. 8.

(Ripartizione dei Fondi)

1. Il 70 per cento delle risorse del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui all'articolo 7 è ripartito ogni anno fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento, un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base alla consistenza del patrimonio ricettivo ed al numero degli addetti al settore.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con proprio decreto entro il mese di marzo di ciascun anno al riparto delle somme spettanti a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, indicando gli elementi di indirizzo uniforme e di coordinamento dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti, da stabilirsi con leggi regionali ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini della presentazione delle domande di finanziamento dei progetti a carattere regionale concernenti le finalità indicate all'articolo 7, comma 4, della presente legge.

3. A valere sulla quota del Fondo di cui al comma 1, le regioni possono modulare l'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato nei termini seguenti:

a) contributi in conto capitale, fino al 20 per cento dell'investimento ammissibile al finanziamento, IVA compresa, elevabili al 25 per cento relativamente ai progetti da realizzare nelle regioni meridionali;

b) ulteriori contributi in conto interessi, da utilizzare in abbattimento dei tassi dei prestiti o del costo dei canoni di locazione finanziaria contratti con gli istituti di credito o le società di locazione finanziaria di cui al comma 5, fino a misura non superiore al 25 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, IVA compresa, da erogarsi fino ad un massimo di venti rate semestrali

costanti con riferimento alle operazioni di mutuo ed in rate costanti coincidenti con le scadenze del pagamento dei canoni per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria ad esso riferentisi.

4. Ciascuna regione approva i progetti a carattere regionale e li ammette al finanziamento agevolato sulla base dei criteri e delle priorità individuate avuto riguardo al proprio ambito territoriale.

5. L'Istituto nazionale di credito alberghiero, turistico e sportivo, l'azienda o l'istituto di credito, ovvero la società di locazione finanziaria prescelti dal proponente tra quelli individuati con il decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, provvedono all'istruttoria delle pratiche relative ai progetti ammessi al finanziamento agevolato ed all'erogazione dei contributi, mediante prelievo dei corrispondenti importi dal Fondo nazionale per lo sviluppo turistico e secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni dai medesimi stipulate con le singole regioni ed i soggetti ammessi a finanziamento, tenuto conto delle determinazioni di indirizzo emanate in materia dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il rendiconto annuale delle iniziative finanziate, di cui all'articolo 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dovrà essere presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono ripartite nel nuovo esercizio, con esclusione delle regioni che non le hanno tempestivamente utilizzate.

Art. 9.

(Progetti nazionali)

1. Il 30 per cento delle risorse del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui all'articolo 7 è destinato al finanziamento

agevolato di progetti che interessino contemporaneamente più regioni, o che presentino prospettive e caratteri di propulsività riguardo al movimento turistico nazionale, anche in relazione ad entità e dimensioni delle iniziative proposte, dalla realizzazione dei quali possa altresì risultare promossa o potenziata l'interrelazione e l'integrazione tra più comparti delle attività del turismo, così da essere definiti progetti nazionali, particolarmente se attuativi delle previsioni di piani di sviluppo comunitari.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti a carattere nazionale, fissandone i criteri di priorità rispetto alle finalità della presente legge, nonché i parametri per la valutazione dei medesimi, tenuto conto degli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché degli orientamenti rivenienti dai piani di sviluppo eventualmente negoziati con la Commissione CEE e delle priorità definite mediante i quadri comunitari di sostegno.

3. La valutazione dei progetti è affidata ad un Comitato tecnico, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato è composto dal Ministro o da un suo delegato che lo presiede, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e di interesse turistico di cui all'articolo 4, da tre esperti in discipline attinenti alla programmazione, allo sviluppo ed al sostegno finanziario e creditizio alle attività economiche di interesse turistico, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e da 1 rappresentante delle società di locazione finanziaria convenzionate ai sensi del comma 6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina il segretario del Comitato. Alle sedute del Comitato tecnico parteci-

pano i rappresentanti delle regioni di volta in volta interessate ai progetti da esaminare per la concessione dei contributi.

4. Il Comitato tecnico, verificata la rispondenza dei singoli progetti nazionali alle finalità della presente legge, valutati i criteri ed applicati i parametri di priorità, propone la concessione dei finanziamenti agevolati, che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A valere sulla quota del Fondo di cui al comma 1, per i progetti a carattere nazionale l'intervento finanziario dello Stato si modula in contributi in conto capitale ed in conto interessi nelle stesse misure e con le medesime modalità indicate all'articolo 8, comma 3, riguardo all'utilizzo da parte delle regioni dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.

6. All'istruttoria delle pratiche di finanziamento ed all'erogazione dei contributi provvedono gli istituti e le aziende di credito, nonchè le società di locazione finanziaria indicate all'articolo 8, comma 5, che operano con le stesse procedure ivi previste, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione da stipulare con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. Tutte le opere finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione per l'intera durata dell'operazione di credito o del contratto di locazione finanziaria.

Art. 10.

(Contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi)

1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo e del commercio che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti regolati nella presente legge è assegnato annualmente, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo che

ne dispone il prelievo dal Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, un contributo nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte dei detti enti, destinato ad incrementare le disponibilità dei correlativi loro fondi di garanzia.

Art. 11.

(Progetto strategico del turismo)

1. Per la realizzazione del progetto strategico per il turismo nel Mezzogiorno viene stanziata la somma di lire 500 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per gli anni 1990, 1991 e 1992.

2. Alla copertura della spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, in relazione alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. L'utilizzazione della somma di cui al comma 1 avviene secondo le procedure di cui all'articolo 7 legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, avvia le procedure necessarie alla realizzazione di accordi di programma che sono portati all'approvazione del CIPE entro i sessanta giorni successivi.

5. Alla definizione degli accordi di programma partecipano i rappresentanti delle regioni meridionali interessate.

Art. 12.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni contenute in leggi nazionali in contrasto con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adegueranno, ove necessario, la propria normativa alle disposizioni di principio o di indirizzo e coordinamento in essa contenute.